



PROTOCOLLO DI AZIONE VIGILANZA COLLABORATIVA CON IL COMUNE DI VITTORIA

PREMESSO CHE:

- l'art. 213 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (Codice) definisce le funzioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);
- l'art. 213 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che l'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali e sui contratti secretati o che esigono particolari misure di sicurezza nonché sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice;
- l'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 dispone che per affidamenti di particolare interesse l'Autorità svolge attività di vigilanza collaborativa attuata previa stipula di protocolli di intesa con le stazioni appaltanti richiedenti, finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti e nell'attività di gestione dell'intera procedura di gara.
- l'attività di vigilanza esercitata ai sensi dell'art. 213, comma 3 lettera h) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 è volta a rafforzare ed assicurare la correttezza e la trasparenza delle procedure di affidamento poste in essere dalle stazioni appaltanti, a ridurre il rischio di contenzioso in corso di esecuzione, con efficacia dissuasiva di ulteriori condotte corruttive o, comunque, contrastanti con le disposizioni di settore;
- detta attività si svolge in presenza dei presupposti e secondo le modalità procedurali disciplinati dal Regolamento ANAC sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017;
- l'art. 3 del predetto Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa, dispone che le stazioni appaltanti, prima di indire una procedura di gara, possono chiedere all'Autorità di svolgere un'attività di vigilanza preventiva finalizzata a supportare le medesime nella predisposizione degli atti di gara, a verificarne la conformità alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale, nonché al monitoraggio dello svolgimento dell'intera procedura di gara;
- l'art. 4 del citato Regolamento individua specifici presupposti per l'attivazione della vigilanza collaborativa che, in quanto forma particolare di verifica di carattere prevalentemente preventivo, per essere esercitata efficacemente, non può rivolgersi alla totalità degli appalti indetti da una stazione appaltante, ma deve incentrarsi su particolari specifici casi ad alto rischio di corruzione;
- a tal fine, il richiamato art. 4 indica come di particolare interesse:
 - a) gli affidamenti disposti nell'ambito di programmi straordinari di interventi in occasione di grandi eventi di carattere sportivo, religioso, culturale o a contenuto economico;
 - b) gli affidamenti disposti a seguito di calamità naturali;
 - c) gli interventi di realizzazione di grandi infrastrutture strategiche;

- d) gli affidamenti di lavori di importo superiore a 100.000.000 di euro o di servizi e forniture di importo superiore a 15.000.000 di euro rientranti in programmi di interventi realizzati mediante investimenti di fondi comunitari;
- l'art. 4 del citato Regolamento prevede, altresì, che anche al di fuori delle ipotesi appena elencate, l'Autorità può disporre l'accoglimento di istanze di vigilanza collaborativa, in presenza di ricorrenti indici di elevato rischio corruttivo, ovvero, di rilevate situazioni anomale e, comunque, sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali; infine, la vigilanza collaborativa può essere richiesta dalle stazioni appaltanti anche nei casi in cui uno o più contratti siano stati oggetto dell'applicazione delle misure di cui all'art. 32, comma 1, del d. l. n. 90 del 2014.

CONSIDERATO CHE

- è stata indetta dal Comune di Vittoria una procedura ad evidenza pubblica per l'assegnazione in concessione di n.74 posteggi di vendita all'interno del Mercato Ortofrutticolo di Vittoria, c.da Fanello – Via S. Incardona n.101;
- a tal fine, sono state poste in essere misure per la prevenzione della corruzione e di trasparenza quali "Il patto per Vittoria Sicura", sottoscritto con la Prefettura di Ragusa;
- il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria costituisce struttura e servizio di interesse pubblico e che vi è l'intento di offrire all'utenza la migliore prestazione in termini di qualità;
- conseguentemente, con nota in ingresso ANAC prot. 0089235 del 30.10.2018, il Commissario Straordinario del Comune di Vittoria ha formulato richiesta di vigilanza collaborativa in relazione alla procedura ad evidenza pubblica sopra indicata;
- la giurisprudenza Comunitaria ha da tempo chiarito che i principi posti a garanzia del buon funzionamento del mercato unico, richiamati anche dall'art. 30 del codice dei contratti pubblici, sono di applicazione generale e devono perciò essere osservati in relazione a qualsiasi tipologia contrattuale che possa destare l'interesse concorrenziale degli operatori economici, anche se diversa dagli appalti di lavori, servizi e forniture. Conseguentemente, i principi di libertà di stabilimento, di libertà di prestazione dei servizi, di parità di trattamento, di divieto di discriminazione in base alla nazionalità, di trasparenza e non discriminazione trovano piena e diretta applicazione anche nell'ambito della procedura per l'affidamento delle concessioni in questione che può pertanto ritenersi suscettibile di vigilanza collaborativa ai sensi del richiamato art. 213, co. 3 lett. h) d.lgs. 50/2016;
- sussistono, nel caso di specie, le condizioni per accogliere la richiesta di vigilanza collaborativa in considerazione della rilevanza strutturale e dei sussistenti indici di rischio corruttivo e, più in generale, di commissione di illeciti che rendono l'affidamento riconducibile all'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 4 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di Vigilanza Collaborativa;
- l'Autorità ritiene, pertanto, di avviare un'attività di vigilanza collaborativa nei termini e nelle forme sopra individuati, in ragione delle specifiche e rilevanti circostanze sopra indicate;

TUTTO QUANTO PREMESSO

l'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche 'l'Autorità') nella persona del suo Presidente, Raffaele Cantone

E

il Comune di Vittoria, nella persona del Commissario Straordinario Dott. Filippo Dispenza, sottoscrivono il presente

PROTOCOLLO DI AZIONE

Articolo 1

(Premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

(Finalità)

1. Il presente Protocollo disciplina lo svolgimento dell'attività di vigilanza collaborativa preventiva, come meglio indicato nei successivi articoli, finalizzata a verificare la conformità degli atti di gara alla normativa di settore, all'individuazione di clausole e condizioni idonee a prevenire tentativi di infiltrazione criminale.
2. Ai fini dell'efficacia della vigilanza medesima, nei successivi articoli viene individuato l'oggetto sul quale espletare l'attività disciplinata dal Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2017.
3. Il procedimento di verifica preventiva di cui al presente Protocollo si svolgerà secondo le modalità ed i termini indicati dal già richiamato Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza collaborativa in materia di contratti pubblici, con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure e dei connessi adempimenti.

Articolo 3

(Oggetto)

1. L'attività che l'Autorità porrà in essere nei confronti del Comune di Vittoria, alla luce delle premesse indicate, sarà incentrata sul seguente intervento:
 - Procedura per l'assegnazione in concessione di n.74 posteggi di vendita presso il Mercato Ortofrutticolo di Vittoria ai sensi del Regolamento Comunale per il mercato alla produzione ed all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli.

Articolo 4

(Procedimento di verifica)

1. Formano oggetto di verifica preventiva i seguenti documenti:

- a) determina a contrarre;
- b) bando di gara;
- c) contratto di concessione
- d) elenco dei partecipanti;
- e) provvedimenti di nomina della commissione esaminatrice;
- f) provvedimenti di esclusione;
- g) graduatoria provvisoria;
- h) atto di approvazione definitiva della graduatoria;

Formano altresì oggetto di vigilanza i verbali di gara e del subprocedimento di verifica e di esclusione delle domande di concessione, i quali vanno trasmessi successivamente alla sottoscrizione, prima dell'adozione di provvedimenti con rilevanza esterna.

2. L'Autorità si riserva comunque la facoltà di richiedere ulteriore documentazione ritenuta utile e/o necessaria ai fini del corretto svolgimento dell'attività collaborativa.

Articolo 5

(Procedimento di vigilanza collaborativa)

1. Il procedimento di verifica si articola secondo le seguenti modalità:

I. gli atti di cui al precedente articolo 5 sono trasmessi all'Autorità preventivamente alla loro formale adozione da parte del Comune di Vittoria;

II. a seguito della trasmissione l'Autorità esprime un parere, anche formulando eventuali osservazioni;

III. in particolare, qualora si individuino irregolarità o non conformità alle vigenti disposizioni normative o alle pronunce dell'Autorità, l'ANAC formula un rilievo motivato e lo trasmette al Comune di Vittoria;

In tale ipotesi, il Comune di Vittoria:

- a. se ritiene fondato il rilievo, vi si adegua, modificando o sostituendo l'atto in conformità al rilievo stesso, inviando altresì copia del documento in tal senso rettificato;
- b. se, invece, non ritiene fondato il rilievo, presenta le proprie controdeduzioni all'Autorità e assume gli atti di propria competenza.

Articolo 6

(Clausola risolutiva espressa)

1. Il Comune di Vittoria si impegna ad inserire nella documentazione di gara e/o contrattuale relativa all'oggetto del presente Protocollo la seguente clausola:

“ Il Comune di Vittoria si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell’impresa con funzioni specifiche relative all’affidamento della concessione sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 cp 318 cp 319 cp 319 bis cp 319 ter cp 319 quater 320 cp 322 cp 322 bis cp 346 bis cp 353 cp 353 bis cp.” .

Resta ferma la facoltà del Comune di Vittoria di introdurre la suddetta clausola anche in accordi contrattuali ulteriori ed anche al di fuori delle ipotesi di affidamento di contratti pubblici.

Articolo 7

(Richieste di accesso agli atti)

1. Le richieste di accesso agli atti che riguardino, nello specifico, le note con cui l’Autorità rende le proprie osservazioni nell’espletamento della vigilanza collaborativa ai sensi del presente Protocollo, saranno trattate ed istruite esclusivamente dal Comune di Vittoria che si impegna a concedere l’accesso alle suddette note.

Articolo 8

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione.

Articolo 9

(Prerogative del Comune di Vittoria)

1. Le attività svolte dall’Autorità nell’ambito della vigilanza collaborativa disciplinata dal presente Protocollo di Azione non costituiscono né determinano ingerenza nella fase decisoria che rimane prerogativa esclusiva del Comune di Vittoria né in alcun modo ne possono limitare la responsabilità in merito. Restano, pertanto, fermi i poteri di vigilanza, segnalazione e sanzionatori istituzionalmente attribuiti all’ANAC.

Roma, 19.11.2018

Il Presidente dell'Autorità
Nazionale Anticorruzione

Raffaele Cantone

(firmato digitalmente)

Il Commissario
Straordinario

Filippo Dispenza

(firmato digitalmente)